

Numero Speciale del 2023

Daniela LONGO

La trattazione cartolare nel rito del lavoro

La trattazione cartolare nel rito del lavoro

Daniela LONGO

Professoressa Associata di Diritto processuale civile, Università di Foggia

SOMMARIO: 1. Premessa sulla trattazione cartolare in genere. - 2. Caratteristiche della sostituzione cartolare dell'udienza. - 3. Dubbi sull'applicazione in genere: la compatibilità con i termini della fase introduttiva. - 4. La (in)compatibilità con le udienze in cui è prevista la comparizione personale delle parti. - 5. La (in)compatibilità con la discussione (e decisione) della causa: la pubblicità... - 6. (*segue*) ... e la lettura della decisione. - 7. La incompatibilità cumulata e la compatibilità pratica.

1.- Premessa sulla trattazione cartolare in genere.

Il d.lgs. 149 del 2022 ha apportato talune rilevanti novità alle disposizioni inerenti alle controversie lavoristiche. Eppure, probabilmente uno dei temi più controversi a seguito dell'intervenuta riforma c.d. Cartabia attiene proprio ad una novella che non ha riguardato specificamente il rito lavoro, ma le disposizioni generali all'interno del Libro I del codice di rito: l'estensione della trattazione scritta o c.d. cartolare di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. anche a tale rito.

Brevemente ricordando la genesi di questa disciplina, va premesso che il sistema giustizia, messo alla prova dall'improvviso avvento della pandemia da Covid-19, aveva reagito con una legislazione d'emergenza al fine di contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria¹. In un primo momento, l'art. 83, comma 7°, lett. *b*), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, aveva attribuito ai capi degli uffici giudiziari la possibilità, tra l'altro, di adottare le misure per lo svolgimento delle udienze civili che non richiedessero la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. In seguito, l'art. 221, comma 4°, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, aveva attribuito tale potere al giudice in relazione alle medesime udienze, prevedendo l'applicazione dell'art. 181, comma 1°, c.p.c. in caso di mancato deposito da parte di tutte le parti.

Quest'ultima legislazione era destinata a cessare, venuto ormai meno lo stato d'emergenza, al 31 dicembre 2022². E' per tale ragione che, diversamente dalla regola generale, che vede l'applicazione delle novità della riforma c.d. Cartabia ai procedimenti avviati successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), i nuovi artt. 127, 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c. entrano in vigore sin dal

¹ V., anche per riferimenti, D. DALFINO-R. POLI, *Il «remoto» è già passato (le udienze civili nell'emergenza epidemiologica e le ulteriori novità del d.l. 28/20)*, in *Foro it.*, 2020, V, 225 ss.

² Cfr., in tal senso, l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15.

1° gennaio 2023 e si applicano ai procedimenti civili in corso (comma 2° del cit. art. 35), assicurando continuità con la precedente omogenea legislazione emergenziale.

In virtù dell'inedito 3° comma dell'art. 127 c.p.c. il giudice ha facoltà di disporre, rispettivamente in base ai nuovi artt. 127 *bis* e *ter* c.p.c., che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

Non è questa la sede per approfondire *funditus* tutte le questioni poste dalla trattazione cartolare delle udienze, cui può soltanto accennarsi, poiché esse sono comuni a qualsivoglia processo e oltrepasserebbero i limiti del presente lavoro.

2.- Caratteristiche della sostituzione cartolare dell'udienza.

Va innanzitutto rilevato che l'art. 127 *ter* c.p.c. delimita l'ambito di operatività della trattazione cartolare (coincidente con quella da remoto) alle udienze in cui non sia richiesta la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, pubblico ministero e ausiliari del giudice, in ciò differenziandolo dalla legislazione emergenziale, ove le udienze sostituibili erano quelle che non richiedessero la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

Il decreto con cui il giudice dispone la c.d. trattazione scritta pare avere natura soppressiva dell'udienza e, dal versante del magistrato, determina una situazione in tutto analoga a quella in cui, all'esito dell'udienza, questi decida di riservarsi. D'altronde, in virtù dell'ult. comma il giudice è tenuto a provvedere entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note³ e il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito «è considerato data di udienza a tutti gli effetti». Da questa disciplina dovrebbe pacificamente derivare che non sarà redatto un verbale d'udienza, ma il fascicolo sarà considerato in riserva da quella data, con calcolo a partire da quel momento o a ritroso per ogni adempimento legato all'udienza⁴.

L'elemento maggiormente significativo dell'istituto in esame è il ruolo attribuito all'iniziativa nella sostituzione dell'udienza.

La sostituzione dell'udienza in presenza (anche se precedentemente fissata) con la trattazione scritta può derivare tanto dalla scelta del giudice quanto dalla richiesta di tutte le parti costituite.

³ G. ALLIERI, *Le nuove disposizioni in materia di processo del lavoro*, in www.giustizjainsieme.it, 2023, § 4 e C. PRIMICERI, *Processo del lavoro post Cartabia: queste le novità*, in www.lanuovaproceduracivile.it, 2023.

⁴ C. MANCUSO, *Atti preliminari, udienze, notifiche*, in *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, a cura di A. Didone e F. De Santis, Milano, 2023, 86 s.; G. VITRANI, *Le modalità alternative di svolgimento delle udienze*, in *Lezioni sul nuovo processo civile*, a cura di E. Dalmotto, Bologna, 2023, 298; C. DELLE DONNE, *Udienze (artt. 127-127-ter c.p.c.)*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, a cura di R. Tiscini, Pisa, 2023, 87. V. anche G.G. POLI, *Il sonno di Dike. Riflessioni minime in attesa del risveglio della giustizia civile*, in www.treccani.it.

Nel senso che il giudice non debba (e non possa) procedere alla redazione del verbale v. S. RUSCIANO, *Modalità alternative di svolgimento dell'udienza: l'udienza da remoto e l'udienza fantasma*, in *La riforma del processo civile*, a cura di D. DalFINO, Foro it. Speciali n. 89.

In linea di massima il giudice può sostituire l'udienza a propria discrezione assegnando alle parti il termine perentorio non inferiore a 15 giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita, però, può opporsi alla scelta giudiziale entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento sostitutivo e su di essa il giudice provvede nei 5 giorni successivi con decreto non impugnabile.

E' evidente il diverso rilievo riconosciuto dal legislatore alla volontà di alcuna delle parti costituite rispetto alla richiesta congiunta di tutte, posto che quest'ultima limita la discrezionalità del giudice imponendogli di disporre in conformità⁵.

Infine, la circostanza che il deposito delle note surroghi la partecipazione all'udienza, ha condotto il legislatore a prevedere che, come già ipotizzato in passato nel silenzio del dato normativo, trovi applicazione *mutatis mutandis* l'estinzione per duplice diserzione d'udienza sulla falsariga dell'art. 181, comma 1°, c.p.c.: l'adattamento al diverso contesto, fa sì che in virtù del 4° comma dell'art. 127 *ter* c.p.c., se nessuna parte deposita tempestivamente le note, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito, potendo parimenti optare per un ritorno all'udienza in presenza; ove nuovamente nessuna delle parti depositi tempestivamente le note ovvero, nella seconda opzione, compaia all'udienza fissata, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo⁶.

La sostituzione dell'udienza, in cui si realizza il contraddittorio tra le parti, con lo scambio delle note solleva il problema della possibilità di autorizzare, diversamente dalla lettera della norma, uno scambio di note a termini sfalsati.

Al riguardo taluna dottrina ha ritenuto che, per assicurare un reale contraddittorio tra le parti e un dialogo con il giudice è necessario correggere la disciplina nel senso che sia assegnato un termine per note e uno per repliche oppure termini differenziati per consentire anche le repliche⁷, o ancora una successiva udienza a ciò destinata, prima che il giudice assuma le conseguenti determinazioni, altrimenti profilandosi la violazione del contraddittorio e l'incostituzionalità della disposizione se intesa *ad litteras*⁸. In senso opposto, si è evidenziato che osta a tale conclusione la lettera e la *ratio* della norma e nello specifico la circostanza che le note in parola siano circoscritte alle sole istanze e conclusioni in sostituzione del verbale di udienza, e non assumano il contenuto di memorie⁹.

3.- Dubbi sull'applicazione in genere: la compatibilità con i termini della fase introduttiva.

⁵ F. RUSSO, *Contributo allo studio delle modifiche "indirette" al processo del lavoro introdotte con il D.Lgs. n. 149/2022*, in *Lav. prev. Oggi*, 2023, 64; A. CARBONE, *In difesa dell'udienza cartolare*, in www.questionegiustizia.it, 2023, § 5.

⁶ Rileva C. DELLE DONNE, *Udienze*, cit., 89 che ciò non accade laddove la precisazione delle conclusioni avviene oralmente in udienza, poiché la mancata presentazione delle note in tal caso non comporta la fissazione di una nuova udienza ma la conferma delle conclusioni rassegnate negli scritti precedentemente depositati.

⁷ Cfr. S. IZZO, *Modalità alternative di trattazione della controversia. Emendamento 12.9 A.S. n. 1669*, in questa *Rivista*, 3, 2021, § 4, con riguardo all'ipotesi in cui si consenta di svolgere attività innovative con le istanze contenute nelle note scritte.

⁸ C. DELLE DONNE, *Udienze*, cit., 86 s.

⁹ In tal senso v. C. MANCUSO, *Atti preliminari*, cit., 86; G. VITRANI, *Le modalità alternative*, cit., 300.

Valutare la compatibilità dell'art. 127 *ter* c.p.c. con il rito lavoro pone imponenti dubbi ideologici e strutturali.

L'apparentemente ampio dettato dell'art. 127 c.p.c., dal quale sembrerebbe dedursi che qualsivoglia udienza sia sostituibile dai fungibili metodi di svolgimento da remoto o cartolare, trova una sua delimitazione, per quel che qui rileva, nell'art. 127 *ter* c.p.c.

Sarebbe quasi banale liquidare la questione della compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro richiamando le caratteristiche di cui esso è intriso e che con quel modello di trattazione nettamente confliggono: l'oralità, la concentrazione, l'immediatezza che si concretano nella tendenziale unicità dell'udienza di discussione *ex art.* 420 c.p.c. e nella lettura in udienza sempre del dispositivo e, salve le ipotesi di particolare complessità della controversia, della motivazione contestuale, impedendo al giudice di riservarsi; e sul presupposto che secondo una consolidata giurisprudenza, la disciplina della fase introduttiva del giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo¹⁰.

Questi principi, sottesi ad assicurare un processo che più di ogni altro tenda alla ricerca della verità materiale, devono affrontare la prova di resistenza di altri principi e interessi da tutelare, alcuni aventi anche rilievo costituzionale: si pensi alla ragionevole durata del processo ovvero alla tutela della salute che hanno permesso il ricorso alla trattazione cartolare nel mentre della pandemia¹¹.

Sicché evitando petizioni di principio nell'uno o nell'altro senso¹², sembra opportuno interrogarsi sulla concreta compatibilità tecnica, strutturale ed ontologica tra trattazione cartolare come specificamente delineata dall'art. 127 *ter* c.p.c. e gli adempimenti che sono svolti nel corso del processo del lavoro.

¹⁰ Cfr. P. SORDI, *In difesa del processo del lavoro*, cit., § 2; G. TRISORIO LIUZZI-D. DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*, Bari, 2021, 71; G. TARZIA-L. DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 2015, 6^a ed., 141, i quali, tra l'altro, evidenziavano che «la limitazione delle scritture – tradizionale mezzo di esposizione delle difese – è dunque il primo, ma non l'unico tratto caratteristico di questa fase; nella quale, al contrario, si riscontrano tutti i dati fondamentali del processo orale: immediatezza del rapporto fra giudice e parti, identità del giudice, concentrazione della causa in una sola udienza o in poche udienze vicine»; C. ROMEO, *Il discutibile rinvio della trattazione cartolare al rito lavoro*, in *Lavoro giur.*, 2023, 447.

V., inoltre, *amplius* D. DALFINO, *La "ratio" ispiratrice della l. n. 533 del 1973*, in corso di pubblicazione in questa *Rivista*.

Rilevava T. ORRÙ, *Mezzi alternativi di svolgimento delle udienze del rito lavoro*, in *Giustiziainsieme.it*, 2020, § 2, in relazione all'art. 83 cit. che le incertezze maggiori sull'utilizzo dell'udienza cartolare nel rito del lavoro nascono dalla sua compatibilità con il principio dell'oralità e con le caratteristiche dell'udienza disciplinata dall'art. 420 cpc, ove non è mai esclusa la partecipazione personale delle parti; l'A. ammetteva che il principio di oralità del processo del lavoro, non avente rango costituzionale, fosse suscettibile di essere limitato temporalmente per garantire tutela a beni costituzionalmente protetti, quali il diritto alla salute, potendosi anche ipotizzare in relazione all'art. 429 c.p.c. la redazione del dispositivo ed il suo deposito ovvero della motivazione contestuale tramite pct in esito all'udienza.

¹¹ Rileva F. RUSSO, *Contributo*, cit., 63, che la mortificazione della controversia mediante la trattazione scritta, se accettabile nella prospettiva di un bilanciamento tra l'esigenza di tutela della salute e la pubblicità di cui all'art. 6 CEDU, in un contesto emergenziale o comunque transitorio, non può divenire, però, la regola; mentre la normativa permanente ha addirittura ampliato la possibilità di ricorso a tale modalità di (non) udienza.

¹² La generale compatibilità della norma con il rito lavoro e l'udienza *ex art.* 420 c.p.c. sembra presupposta dalla nota del 14 aprile 2023 (prot. n. 2563) dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che si limita ad evidenziarne la criticità di raccordo dei termini di cui si dirà in seguito, concludendo che lo scambio di note scritte, laddove disposto, costituisce preciso e inderogabile onere processuale posto a carico degli Ispettorati, alla cui inosservanza consegue l'applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c.

Un primo profilo di incompatibilità generale è legato alla difficoltà di combinare i tempi della scelta per la trattazione cartolare e le scadenze temporali della fase introduttiva del rito del lavoro, vuoi in primo grado che in appello, atteso che il convenuto può costituirsi sino a 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., ove astrattamente ammissibile.

Infatti, la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte non potrebbe essere disposta dal giudice nel decreto di fissazione di cui all'art. 415, comma 2°, c.p.c., poiché altrimenti il convenuto non ancora costituito al momento dell'emanazione del predetto decreto e della sua comunicazione non potrebbe opporsi alla sostituzione ai sensi del 2° comma¹³. D'altronde sembra difficile che il giudice prima di conoscere compiutamente le difese delle parti possa determinarsi sulla trattazione scritta¹⁴.

In alternativa, si è ipotizzato uno sfasamento della decorrenza del termine per il deposito delle note da ricondurre per il ricorrente alla comunicazione del decreto, per il convenuto alla ricezione della notifica di quest'ultimo in una col ricorso introduttivo, momento dal quale potrebbe decorrere per questi anche il termine per opporsi¹⁵.

Nell'ipotesi in cui il provvedimento sostitutivo dovesse intervenire a seguito del decorso del termine per la costituzione del convenuto *ex* art. 416 c.p.c., l'udienza dovrebbe essere inevitabilmente differita per assicurare alle parti termini non inferiori a quelli previsti dall'art. 127 *ter* c.p.c. per il deposito delle note scritte e per la proposizione dell'eventuale opposizione delle parti¹⁶. Una simile incompatibilità strutturale e ontologica non sembra superabile con una norma, quale l'ultimo inciso del 2° comma dell'art. 127 *ter* c.p.c., dal carattere eccezionale e improntata a «particolari ragioni di urgenza», che consente al giudice dandone atto nel provvedimento di abbreviare i termini di cui si è detto¹⁷: non potrebbe evidentemente

¹³ P. SORDI, *In difesa del processo del lavoro: perché la trattazione scritta è incompatibile con il rito lavoro*, in *Giustiziacivile.com*, 2023, § 2. Diversamente nel senso che la scelta di sostituire l'udienza nel decreto di fissazione dell'udienza non incontra alcun ostacolo di carattere normativo, ed anzi, l'inciso «anche se precedentemente fissata» dell'art. 127 *ter* c.p.c. depono nel senso della possibile fissazione *ab origine* della controversia con modalità cartolare, A. CARBONE, *In difesa dell'udienza cartolare*, cit., § 4.

¹⁴ In tal senso S. RUSCIANO, *Modalità alternative*, cit., 88, afferma che l'art. 127 *ter* sembra presupporre che il giudice possa optare per l'udienza fantasma soltanto una volta avuta cognizione delle allegazioni delle parti e di tutte le loro attività difensive, perché la scelta è calibrata sul singolo procedimento e sulle concrete attività da svolgersi.

¹⁵ A.D. DE SANTIS, *I riflessi della riforma del processo civile del 2022 sul modello del processo del lavoro*, in *Giur. it.*, 2023, 707.

¹⁶ P. SORDI, *In difesa del processo del lavoro*, cit., § 2. E d'altronde, a riprova della conclusione cui giunge, l'A. (§ 3) evidenzia come nella disciplina emergenziale, che al processo del lavoro aveva trovato applicazione, mancassero i termini *de quibus* che fanno inceppare il meccanismo della trattazione cartolare. Nella pratica sono state registrate (v. S. RUSCIANO, *Modalità alternative*, cit., 88, e G. VITRANI, *Le modalità alternative*, cit., 299 s.), alcune soluzioni quali: l'emanazione di un doppio decreto, il primo volto a fissare la data dell'udienza ed il secondo funzionale a stabilire le sue modalità di svolgimento, l'ultimo dei quali – eventualmente comunicato alla parte non ancora costituita – contenente l'avviso di proporre opposizione all'atto della costituzione in giudizio del resistente, ma in tali casi, ove il giudice accogliesse l'istanza dovrebbe disporre con decreto il differimento dell'udienza per consentire la trattazione in presenza ovvero tenere la c.d. udienza cartolare al solo scopo di fissare una udienza successiva per consentire la trattazione in presenza; ovvero l'indicazione nello stesso decreto che la disposizione dell'art. 127 *ter* c.p.c. va interpretata nel senso che il convenuto, anche se è trascorso il termine di 5 giorni al momento della costituzione, può chiedere l'eventuale trattazione in presenza.

¹⁷ La proposta applicativa è stata avanzata da V. RICCHEZZA, *L'art. 127 ter c.p.c. ed il processo del lavoro: alla ricerca di soluzioni "sabrifiche"*, in www.unicost.eu, per la quale la motivazione del decreto potrebbe essere, a mio avviso, standardizzata e la ragione di urgenza risiedere proprio nella garanzia di trattazione effettiva dell'affare nell'ottica della speditezza e della definizione più

il suddetto giudice dare atto nel provvedimento della scelta di abbreviare i termini per rendere funzionante la trattazione cartolare in un rito specifico e nel rispetto del termine di cui all'art. 416 c.p.c., compito non certo legato a ragioni d'urgenza e non spettante al giudice ma bensì al legislatore.

Altra soluzione potrebbe essere rintracciata nel mutuare la disciplina relativa alla proposizione della domanda riconvenzionale *ex art.* 418 c.p.c., con possibilità per il giudice ancora una volta di differire la prima udienza una volta costituitesi entrambe le parti e valutata in concreto la migliore modalità per lo svolgimento dell'udienza¹⁸.

4.- La (in)compatibilità con le udienze in cui è prevista la comparizione personale delle parti.

Come visto la trattazione cartolare durante l'emergenza pandemica era riservata alle sole udienze che non prevedessero la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti. Ciò conduceva ad escludere quelle udienze in cui fosse imposta la partecipazione personale delle parti al fine, tra l'altro, dell'esperimento del tentativo di conciliazione e dell'interrogatorio libero¹⁹.

Diverso è il testo dell'art. 127 *ter* c.p.c. Se allora in linea di massima la presenza delle parti non rappresenta un ostacolo ontologico allo svolgimento cartolare post pandemico delle udienze in cui siano previsti la comparizione personale delle parti, l'interrogatorio libero ovvero il tentativo di conciliazione, ciononostante buona parte della dottrina ha escluso (o quanto meno ritenuto sconsigliabile²⁰ o inadatto²¹)

rapida del giudizio, e da A. CARBONE, *In difesa dell'udienza cartolare*, cit., § 4; in senso contrario per le ragioni di cui nel testo v. P. SORDI, *In difesa del processo del lavoro*, cit., § 2.

¹⁸ V. S. RUSCIANO, *Modalità alternative*, cit., 88.

¹⁹ V. RICCHEZZA, *L'art. 127 ter c.p.c.*, cit.; G. FICHERA, *L'udienza cartolare post pandemica*, in www.lamagistratura.it, il quale rileva che nella disciplina post pandemica invece la trattazione cartolare sarebbe teoricamente ammissibile in caso di tentativo di conciliazione, interrogatorio libero, ecc.; P. SORDI, *In difesa del processo del lavoro*, cit., § 3.

Cfr. T. ORRÙ, *Mezzi alternativi di svolgimento delle udienze del rito lavoro*, in *Giustiziainsieme.it*, 2020, § 2, la quale, in relazione all'art. 83 cit., riteneva dovessero adottarsi accorgimenti che consentissero ai difensori di richiedere al giudice la successiva presenza delle parti personalmente allo scopo di coltivare ipotesi conciliative con l'ausilio dell'autorità giudiziaria; e nel caso in cui i difensori, all'uopo sollecitati, non avessero richiesto l'intervento personale delle parti, avrebbe potuto senz'altro ritenersi il consenso alla trattazione documentale della causa.

²⁰ A.D. DE SANTIS, *I riflessi della riforma*, cit., 707;

²¹ Cfr. C. MANCUSO, *Atti preliminari*, cit., 85; C. ROMEO, *Il discutibile rinvio*, cit., 447, il quale ulteriormente adduce la circostanza che le note scritte sono limitate rigorosamente a sole istanze e conclusioni, senza che possano avanzarsi in tali note rilievi e contestazioni rispetto alla posizione di controparte. Ritiene A. LOMBARDI, *La nuova trattazione scritta nel processo del lavoro*, in *ilprocessocivile.it*, 2023, §§ 2 e 3, che la compatibilità tra trattazione scritta e presenza delle parti, apre le porte alla celebrazione cartolare di adempimenti quali l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione se non addirittura, abbracciando una nozione lata della locuzione istanze e conclusioni, l'interrogatorio formale, ipotizzabile mediante la risposta per iscritto della parte ai capitoli di prova per interpello articolati ed ammessi, e tuttavia tali attività mal si conciliano con le note scritte. L'A., peraltro, ritiene possa valutarsi l'utilizzo dello strumento, nella fase istruttoria del procedimento, ai fini dell'assunzione della prova per interrogatorio formale, con indicazione, nel provvedimento che dispone la trattazione scritta, degli specifici quesiti cui la parte sarà tenuta a rispondere per iscritto nelle note di trattazione, funzionale alla formazione della c.d. confessione giudiziale *ex art.* 228 c.p.c.

Parimenti, C. DELLE DONNE, *Udienze*, cit., 80 ss., per la quale, da un lato, la formulazione della norma consente l'alternativa cartolare anche ove all'udienza da sostituire sia prevista la presenza di parti che siano chiamate personalmente a rendere dichiarazioni a vario titolo e con varie conseguenze, come nelle ipotesi dell'interrogatorio libero o formale e del giuramento; dall'altro, la modalità dello scambio, per di più sincrono, è inadeguata rispetto ad alcuni contenuti come nel caso delle dichiarazioni personali delle parti ovvero dei subprocedimenti di interrogatorio e giuramento e non assicura pienamente il contraddittorio *sub specie* di repliche. R. MASONI, *Cartolarizzazione dell'udienza di discussione e decisione tra legislazione emergenziale e nuovo rito*, in *Ilprocessocivile.it*, 2023, che, pur ammettendo in generale la trattazione cartolare individua una evidente

che la modalità in esame possa validamente applicarsi all'udienza ove nella stessa sia prevista la comparizione personale delle parti,²².

Le medesime riserve sono state espresse dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, che – nella *Relazione* esplicativa della riforma – esclude la compatibilità tra trattazione cartolare e prima udienza *ex art.* 183 c.p.c. novellato a fronte della circostanza che la nuova disposizione prevede, con l'ennesimo ritorno all'antico, «che le parti compaiano personalmente e che il giudice tenti la conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c. L'obbligo del tentativo di conciliazione appare incompatibile con la trattazione scritta».

Potrebbe forse ipotizzarsi non già una cartolarizzazione della conciliazione ma una rinuncia ad essa, implicita nell'assenza di opposizione. Ciò tuttavia sembra difficilmente giustificabile in un procedimento in cui il legislatore ha volutamente mantenuto e arricchito il tentativo di conciliazione nella prima udienza, senza che sia permesso rinunciarvi (al fine della sostituzione cartolare) come oggi accade ai sensi del nuovo art. 473 *bis*.51 c.p.c. nei procedimenti di separazione, scioglimento degli effetti civili ecc. su domanda congiunta²³.

5.- La (in)compatibilità con la discussione (e decisione) della causa: la pubblicità...

Ulteriori perplessità pone la possibilità di affrontare con modalità cartolare l'udienza pubblica, come quella in cui si discute la causa.

Un ostacolo di natura testuale deriva dal mero raffronto tra gli artt. 127 *bis* e *ter* c.p.c.: mentre nel primo l'*incipit* della norma testualmente consente lo svolgimento mediante collegamenti audiovisivi a distanza «dell'udienza, anche pubblica», nel secondo tale precisazione difetta.

A ciò si aggiunga l'altrettanto chiara lettera dell'art. 128 c.p.c.²⁴ – in ciò opposto all'art. 84 disp. att. c.p.c. - ove si afferma che l'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, e il giudice che la dirige può disporre lo svolgimento a porte chiuse non già per una mera miglior gestione dell'udienza²⁵ ma «se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume».

incompatibilità logica tra trattazione scritta dell'udienza e determinati adempimenti processuali che esigono la «comparizione personale» in udienza.

²² G. ALLIERI, *Le nuove disposizioni*, cit., § 4; C. DELLE DONNE, *Udienze*, cit., 84 s.

²³ Peraltro per S. RUSCIANO, *Modalità alternative*, cit., 86 s., tale disposizione rappresenta forse un indizio della impossibilità di rendere compatibile la modalità contemplata dall'art. 127 *ter* con le udienze ove deve svolgersi il tentativo di conciliazione che, evidentemente impone l'oralità, il confronto e l'immediatezza.

²⁴ Nel senso che la trattazione scritta è completamente inadatta ad assicurare la pubblicità delle udienze ove imposta dalla legge a pena di nullità (art. 128 c.p.c.), v. C. DELLE DONNE, *Udienze*, cit., 82. V. S. RUSCIANO, *Modalità alternative*, cit., 82 s.

Cfr., tuttavia, M. ZITARELLI, *Le prime questioni applicative relative alla «trattazione cartolare» delle udienze*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 1141, che con riguardo all'art. 221, nonostante l'incompatibilità con gli artt. 128 c.p.c. e 6 Conv. rilevava che l'omessa richiesta delle parti per lo svolgimento della trattazione orale configuri una effettiva rinuncia delle stesse a far valere la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 128 cit.

²⁵ D'altro canto, se la Cassazione nel periodo emergenziale (art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020) aveva ritenuto legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. in forma scritta, l'aveva purtuttavia escluso ove «sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza)»: cfr. Cass. 19 dicembre 2022 n. 37137.

Sotto un profilo sistematico, però, le conclusioni potranno divergere sensibilmente ove si ritenga che la pubblicità, funzionale a perseguire la tutela di interessi che prescindono quelli delle parti, consentendo il controllo sull'operato del giudice²⁶ ovvero che la nullità che consegua a tale mancanza sia relativa e rinunciabile dalle parti²⁷ o che la garanzia della pubblicità dell'udienza sia nel potere delle parti di opporsi, *rectius* di non opporsi al provvedimento del giudice²⁸.

6.- (segue) ... e la lettura della decisione.

E' d'altronde ben noto che l'udienza tendenzialmente unica di cui all'art. 420 c.p.c. spesso si scinde in diverse udienze, sicché potrebbe accadere che il giudice fissi un'udienza, successiva a quella o a quelle che sono state deputate agli adempimenti di cui ai primi tre commi di quest'ultima norma, il cui contenuto potrebbe essere surrogato dalla trattazione cartolare²⁹. Fermo restando che ciò impedirebbe che quella udienza, surrogata dal deposito di note, possa condurre ad ulteriori attività con quella incompatibili³⁰ e in particolare alla discussione e decisione della controversia, ove si giunga ad una simile conclusione.

In relazione alla decisione della causa è profondo il divario che si profila tra la previsione per cui il giudice provvede entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note (art. 127 *ter* c.p.c.) e quella per cui in udienza il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo o anche della motivazione esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti (art. 429, comma 1°).

Innanzitutto, per ammettersi la sostituzione cartolare della fase decisoria, dovrebbe innanzitutto darsi una lettura correttiva ed estensiva del contenuto delle note scritte come individuato dall'art. 127 *ter* c.p.c.:

²⁶ S. RUSCIANO, *Modalità alternative*, cit., 82 s.

²⁷ Cfr. R. MASONI, *Cartolarizzazione dell'udienza di discussione e decisione tra legislazione emergenziale e nuovo rito*, in *Ilprocessocivile.it*, 2023, per il quale se le parti non si oppongono nel termine previsto alla sostituzione dell'udienza di discussione, implicitamente ma chiaramente accettano tale sostituzione, acconsentendo alla riduzione del proprio ventaglio difensivo, consistente nel deposito di brevi note scritte d'udienza, rispetto alla discussione orale della vertenza. Così ritenendo superabile altresì la nullità prevista per l'assenza di pubblicità dall'art. 128 c.p.c.; PANZAROLA, § 12, sembra lasciare un margine di compatibilità tra trattazione e scritta e udienza di discussione nel rito lavoro, nelle ipotesi in cui le parti – dopo avere ricevuto l'avviso di trattazione cartolare della causa sostitutiva della udienza di discussione – abbiano omesso di sollevare tempestivamente la eccezione di nullità relativa (art. 157 co. 2 c.p.c., anche in rapporto all'art. 128 c.p.c.) o abbiano addirittura espressamente aderito al modello decisorio loro sottoposto.

²⁸ S. RUSCIANO, *Modalità alternative*, cit., 82 s. Evidenzia A. CARBONE, *In difesa dell'udienza cartolare*, cit., § 5, che secondo la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione all'art. 6 CEDU la pubblicità non è imposta per ogni tipo di procedimento giudiziario e tanto meno ogni fase di esso mentre il *vulnus* al principio di pubblicità è senz'altro rinvenibile nell'assenza della possibilità, per l'interessato, di richiederne la celebrazione. La non vincolatività per il giudice della richiesta di trattazione orale se non congiuntamente effettuata dalle parti è quindi il punto critico della disciplina, senza che ciò possa far affermare alcuna incompatibilità ontologica tra trattazione cartolare e rito del lavoro

²⁹ In tal senso P. SORDI, *In difesa del processo del lavoro*, cit., § 3, esemplifica l'ipotesi in cui, nell'udienza fissata ex art. 415, il giudice interroghi le parti e proceda al tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti chiedano un rinvio al fine di approfondire ipotesi conciliative emerse nel corso dell'udienza; in un simile caso nella successiva udienza le parti dovrebbero o comunicare l'intervenuto accordo transattivo ovvero insistere nell'accoglimento delle istanze (istruttorie ovvero di decisione della controversia) già formulate negli scritti con i quali si sono costituiti ed eventualmente già discusse nella precedente udienza.

³⁰ Cfr. P. SORDI, *In difesa del processo del lavoro*, cit., § 3.

esse sono per legge limitate alle istanze e conclusioni, difficilmente adattabili a sostituire la discussione orale e l'ascolto delle conclusioni delle parti in udienza di cui all'art. 429, comma 1° , primo periodo³¹.

Ma soprattutto la pedissequa applicazione della trattazione cartolare infliggerebbe un duro colpo alla essenza del rito lavoro, che nella consequenzialità senza cesure tra discussione e deliberazione vede una sua caratteristica fondamentale³².

Anche in tal caso diversa sarà la soluzione ove si ritenga che la decisione contestuale alla chiusura della discussione e la lettura della sentenza in udienza sia imposta a pena di nullità insanabile³³ e non nella disponibilità delle parti³⁴, ovvero che le parti, depositando le note scritte e omettendo di chiedere la fissazione dell'udienza «in presenza», abbiano implicitamente e legittimamente non soltanto rinunciato alla discussione ma a far valere la nullità derivante dall'omissione della lettura del dispositivo e eventualmente della motivazione.

Ove, allora, si giunga a ritenere che l'udienza di discussione quale quella di cui all'art. 429 c.p.c. (o 437 c.p.c.), poiché è pubblica ed al contempo sostituisce il complesso di difese e repliche conclusionali, non possa essere sostituita dalla trattazione cartolare malgrado il tenore generalizzante dell'art. 127-ter c.p.c. che sembra limitare l'applicazione di tale modalità soltanto sotto un profilo soggettivo, senza riguardo al contenuto dell'attività d'udienza, si è altresì concluso che una diversa scelta giudiziale potrebbe essere contestata attraverso una impugnazione per nullità del provvedimento finale del processo³⁵, pur se taluno fa salva l'ipotesi in cui le parti abbiano congiuntamente chiesto la trattazione scritta, poiché in tal caso avranno ritenuto di non essere pregiudicate dalla modalità alternativa³⁶.

³¹ Cfr. C. PRIMICERI, *Processo del lavoro*, cit.; P. SORDI, *In difesa del processo del lavoro*, cit., § 3; S. RUSCIANO, *Modalità alternative*, cit., 85.

³² Si ricordi che il principio della immodificabilità della composizione del collegio giudicante a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa (principio applicabile anche al rito del lavoro, ovviamente con riguardo alle decisioni in grado di appello) comporta che, ove dal verbale di udienza e dal dispositivo letto in udienza risultino due diverse composizioni dell'organo collegiale, determinandosi così una assoluta incertezza sul permanere della identità di composizione del collegio dall'inizio della discussione della causa alla lettura del dispositivo, la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c.: Cass. 23 maggio 2019, n. 13963.

Cfr. A. LOMBARDI, *Trattazione scritta e rito del lavoro: piena compatibilità?*, in *ilprocessocivile.it*, 2022, § 3, il quale, in pendenza della delega di cui alla l. n. 206/2021, auspicava una riformulazione dell'istituto che, attraverso l'ampliamento del contenuto delle note di trattazione, funzionale al compiuto espletamento del diritto di difesa nella fase decisoria, e l'individuazione di meccanismi di scambio delle note, celebrazione di udienza cartolare e pubblicazione della decisione, compatibili con i principi di immediatezza e concentrazione connaturati al rito laburistico, consentisse di superare i residui dubbi di applicabilità della trattazione cartolare alla fase decisoria del rito del lavoro. Al contrario, nella disciplina novellata il limitato contenuto delle note e il meccanismo introdotto, che prevede un termine per note, da considerarsi udienza a tutti gli effetti, e 30 giorni per provvedere, appare tracciare un solco ancora più profondo tra l'istituto in commento ed i principi di immediatezza e concentrazione (in disparte dell'oralità).

³³ V., per tutte, Cass. 4 gennaio 2018, n. 72.

³⁴ S. RUSCIANO, *Modalità alternative*, cit., 85

³⁵ A. PANZAROLA-M. FARINA, *Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione)*, in www.judicium.it, § 12, con riguardo all'art. 83.

³⁶ C. DELLE DONNE, *Udienze*, cit., 83 s. L'A. rileva (pag. 89) che pertanto la trattazione cartolare non è affatto una generale alternativa all'udienza orale come la Riforma vorrebbe, ma di fatto una ipotesi di nicchia.

Nessun ausilio ermeneutico sembra possa trarsi dalla novella che ha investito l'art. 430 c.p.c., come alcuni commentatori pur ritengono³⁷, la quale nel prevedere che «Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti», non ha inteso ammettere una deliberazione a seguito di riserva, ma dichiaratamente - come riconosciuto dalla *Relazione illustrativa* al d.lgs. 149/2022 - eliminare il difetto di coordinamento con l'art. 429 c.p.c. venutosi a creare quando il legislatore ha consentito al giudice, nei casi di particolare complessità della controversia e in alternativa alla lettura contestuale della sentenza, di emettere in udienza il solo dispositivo riservandosi il deposito della sentenza entro un termine non superiore a 60 giorni evidentemente confliggente con il termine di 15 giorni rimasto nell'art. 430 c.p.c.³⁸.

Anche in relazione alla normativa emergenziale, la Suprema corte³⁹ e la dottrina⁴⁰ avevano ritenuto la lettura di dispositivo e motivazione elementi indefettibili e quindi non sostituibili dalla previsione della trattazione cartolare, che si traduce in una riserva di decisione.

Questa impostazione è stata ribadita in relazione all'attuale contesto⁴¹ ed anzi esce rafforzata dal fatto che la trattazione scritta non è più imposta da esigenze sanitarie. Sicché la stessa dovrebbe essere limitata al minimo, soprattutto sul terreno del rito speciale del lavoro, e dunque mai dovrebbe poter sostituire le udienze dedicate alla discussione della causa assicurando il rispetto dell'art. 128 c.p.c. Ciò altresì alla luce della giurisprudenza della Corte Edu ove si ricerca il punto di equilibrio tra la ragionevole durata e l'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato e della decisione finale del giudice, sicché il principio della pubblicità dell'udienza appartiene all'ordine pubblico processuale⁴².

Diversamente la dottrina ha percorso altre strade per consentire l'operatività della trattazione scritta nella fase decisoria.

Un primo orientamento ha configurato l'art. 127 *ter* come un nuovo e ulteriore modello di udienza che non dovrebbe adattarsi alle previsioni degli artt. 420 o 429 c.p.c. ma ad essi sovrapporsi e sostituirsi. Rispetto a questo autonomo modello di svolgimento di udienza allora le norme sull'udienza pubblica (relative al rito del lavoro, nel caso di specie) non troverebbero applicazione per le fasi disciplinate dall'art.

³⁷ G. ALLIERI, *Le nuove disposizioni*, cit., § 4; V. RICCHEZZA, *L'art. 127 ter c.p.c.*, cit.

³⁸ V. in tal senso P. SORDI, *In difesa del processo del lavoro*, cit., § 2.

³⁹ Cfr. Cass. 10 novembre 2021, n. 33175, in un ampio *obiter dictum*.

D'altro canto, Cass. 29 novembre 2022, n. 35109, in relazione all'emergenziale disciplina dettata dal cit. art. 83 aveva ammesso che le previsioni del codice di rito come l'art. 429 c.p.c. potessero essere derogate, sicché l'udienza in presenza o da remoto avrebbe potuto essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, senza che ciò rappresenti una violazione dell'art. 6 CEDU essendo assicurato alle parti l'esercizio del diritto di difesa. Va tuttavia ricordato che la stessa Corte in quella occasione aveva rilevato che l'esclusione dell'udienza in presenza o da remoto era limitata a un periodo circoscritto, in ragione di un accadimento obiettivo (epidemiologico) e per la tutela della salute collettiva e unicamente per i procedimenti ai quali possono partecipare i soli difensori.

⁴⁰ V., così, M. FARINA, *Sulla impossibilità*, cit., §§ 2 e 3, in relazione all'art. 83 cit.; C. MANCUSO, *Atti preliminari*, cit., 85; A. PANZAROLA-M. FARINA, *Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione)*, in www.judicium.it, § 11.

⁴¹ S. RUSCIANO, *Modalità alternative*, cit., 85

⁴² S. IZZO, *Modalità alternative*, cit., § 4.

127 *ter* c.p.c. e quindi la sostituzione dell'udienza di discussione con quella c.d. cartolare comporterebbe anche la sostituzione di tutte le norme sullo svolgimento dell'udienza pubblica, ivi compresa la lettura del dispositivo e dei motivi della sentenza⁴³.

Alternativamente, si è ipotizzato che l'art. 127 *ter* sia applicabile senza stravolgere la struttura del rito e quindi senza riserva e il giudice debba emettere sentenza all'esito della c.d. udienza cartolare. In tal caso, risulterebbe inattuabile che la sentenza venisse depositata nella stessa data in cui scade il termine per il deposito delle note scritte posto che queste lo sarebbero fino alle ore 23.59 del giorno di deposito considerato come giorno d'udienza, sicché nella prassi si registra la soluzione di specificare nel provvedimento un diverso orario del giorno in cui scade il termine, consentendo al giudice di scaricare gli atti e depositare la sentenza entro la mezzanotte del medesimo giorno in cui, appunto, il termine è scaduto⁴⁴.

7.- La incompatibilità cumulata e la compatibilità pratica.

A ciascuno dei dubbi sinora sollevati si aggiunge, la loro sommatoria, sol che si consideri la caratteristica del processo del lavoro e di quell'udienza tendenzialmente unica delineata dall'art. 420 c.p.c.⁴⁵. E la circostanza stempera il rilievo dell'eventuale distinzione in fasi dell'udienza, utile a limitare ad alcune di esse la pubblicità⁴⁶.

Nell'ambito di tale udienza potrebbero cumularsi tutti gli adempimenti che escludono o rendono fortemente dubbia l'applicabilità dell'art. 127 *ter* c.p.c.: l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione; l'assunzione dei testimoni per espressa disposizione di legge (l'immediata assunzione di cui all'art. 420, comma 5°); la discussione orale e la pronuncia del solo dispositivo o della decisione nella sua interezza.

Sta di fatto che consta che in ripetute occasioni i giudici del lavoro abbiano dichiarato di far utilizzo della trattazione cartolare, di ritenerla ontologicamente compatibile. Sicché sembra opportuno prendere atto che la pratica potrebbe restituirci uno scenario alternativo e raffrontarci con esso, per impedire che ne risulti pregiudicata la funzionalità di rilevanti istituti come il tentativo di conciliazione e interrogatorio

⁴³ A. CARBONE, *In difesa dell'udienza cartolare*, cit., § 3; V. RICCHEZZA, *L'art. 127 ter c.p.c.*, cit. Cfr. A. LOMBARDI, *La nuova trattazione scritta*, cit., § 4. A parere di F. CAROLEO-R. IONTA, *L'udienza civile ai tempi del coronavirus*, § XII, per l'udienza successiva alla prima, ossia quella di discussione (essendo esclusa l'udienza dedicata all'assunzione dei mezzi istruttori) la trattazione scritta della causa con comparizione figurata non presenta particolari ostacoli. Le parti, prima dell'udienza, depositano note contenenti le rispettive deduzioni discussionali entro il termine stabilito dal giudice (fatta salva comunque per il giudice la possibilità di concedere alle parti un altro termine per il deposito di memorie scritte). Per gli AA. (*La trattazione scritta. Un arabesco* (Art. 221, comma 4, l. n. 77/2020 di conversione al d.l. "Rilancio"), in *Giustiziasinsieme.com*, 2020, § 6.3) La discussione tramite atti scritti elide la concentrazione e l'immediatezza della fase decisoria, non il contraddittorio, consentendo comunque la decisione ex artt. 281 *sexies* c.p.c. o 429 c.p.c.

⁴⁴ A.D. DE SANTIS, *I riflessi della riforma*, cit., 707

⁴⁵ Rileva V. RICCHEZZA, *L'art. 127 ter c.p.c.*, cit. che l'udienza di discussione, e nel processo del lavoro l'udienza unica è sempre di discussione ex art. 420 c.p.c. – salvo che non si proceda all'assunzione dei mezzi istruttori - deve essere pubblica come impone l'art. 128 c.p.c.

⁴⁶ In tal senso affermavano L. MONTESANO-R. VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, 3^a ed., Napoli, 1996, 161, rilevavano che la fase preliminare e istruttoria dell'udienza, fino al momento della discussione in senso stretto (art. 128 c.p.c.) non sono pubbliche diversamente dalla fase decisoria.

libero delle parti, e in linea di principio della stessa oralità, anima del rito del lavoro. E per tale ragione di tali possibili applicazioni pratiche si è dato conto nel testo.

Al tentativo di individuare spazi applicativi della trattazione scritta che non ledano i principi essenziali del processo del lavoro, a conclusione di tale lavoro sembra doversi affermare che pur ove si giunga a ritenerla ontologicamente compatibile, essa sarebbe in massima parte esclusa sotto un profilo di opportunità⁴⁷ anche da buona parte di coloro che non la escludano in linea di principio.

E' invece alquanto costante l'apertura all'utilizzo della trattazione cartolare in talune controversie che sembrerebbero porre minori problemi di compatibilità. Si è ipotizzato che questa forma procedimentale nell'udienza di lavoro sia applicata nei soli procedimenti documentali in cui la *discovery* non necessiti un confronto orale, effettivo tra le parti e, nelle udienze previdenziali ed assistenziali⁴⁸, quando la serialità della trattazione rendano tale forma strutturale ai fini della celerità della trattazione⁴⁹.

La disamina sinora condotta sembra a chi scrive rendere chiara una sola conclusione: l'errore in cui è incorso il legislatore nel non regolare l'eventuale cartolarità del rito lavoro. La giurisprudenza di merito e la dottrina, nel tentativo di permettere l'ampliamento delle modalità di svolgimento d'udienza anche nel rito lavoro sono spesso costrette a voli pindarici e forsanche contraddittori, sol che si pensi che da un lato si afferma l'essenzialità dei principi del processo del lavoro e si riconosce l'indefettibilità della pubblicità dell'udienza di discussione o della lettura della decisione, dall'altro si tenta di rinvenire scappatoie per consentire in talune controversie non legate alla tutela del lavoratore la trattazione scritta che con quegli insegnamenti si scontra.

⁴⁷ Sotto un profilo di opportunità, nel senso che in generale nel complesso l'oralità possa favorire l'accuratezza dell'applicazione della legge consentendo di trasmettere una maggiore quantità di informazioni utili. A. GIUSSANI, *Udienza cartolare ed efficienza della giustizia: l'oralità e la riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 2023, 351 s. In tal senso, G. ALLIERI, *Le nuove disposizioni*, cit., § 4, evidenzia come l'esperienza quotidiana abbia suggerito che l'incontro effettivo tra le parti – e tra queste e il giudice – sia spesso decisivo.

F. RUSSO, *Contributo*, cit., 64, auspica che il surrogato cartolare dell'udienza sia utilizzato soltanto per le udienze di mero rinvio, o destinate comunque ad attività seriali che non richiedono un'effettiva discussione, ancorché su questioni afferenti al solo rito. V. anche le riflessioni di S. IZZO, *Modalità alternative*, cit., § 1.

⁴⁸ Cfr. A.D. DE SANTIS, *I riflessi della riforma*, cit., 706; A. CARBONE, *In difesa dell'udienza cartolare*, cit., § 4; F. CAROLEO-R. IONTA, *L'udienza civile ai tempi del coronavirus. Comparizione figurata e trattazione scritta (art. 2, comma 2, lettera b, decreto legge 8 marzo 2020, n. 11)*, in *Giustizjainsieme.com*, 2019, § XII; V. RICCHEZZA, *L'art. 127 ter c.p.c.*, cit. Parimenti, R. CAPOLONGO BARBATO, *La scelta del modello di trattazione dell'udienza tra emergenza pandemica ed attuazione del PNRR, anche con riferimento al contenzioso in materia di lavoro, previdenza ed assistenza*, in www.dirittoigiustiziacostituzione.it, che registra la celebrazione mediante trattazione scritta tendenzialmente di tutti i procedimenti di A.T.P. e del contenzioso assistenziale o previdenziale e della trattazione in presenza delle cause rinviate per escussione dei testi nonché di tutte le cause di lavoro in prima udienza.

Sulla possibilità di celebrare la prima udienza ex art. 420 c.p.c. con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con particolare riferimento alla tipologia di contenzioso (previdenziale, pubblico impiego), nel quale non si registra, per prassi comune, la presenza personale delle parti, in funzione del tentativo di conciliazione e del libero interrogatorio, v. A. LOMBARDI, *La nuova trattazione scritta*, cit. § 3.

⁴⁹ V. RICCHEZZA, *L'art. 127 ter c.p.c.*, cit.